PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 424 DI DATA 19 Novembre 2015

O G G E T T O:
Activa Servizi Ambientali S.r.l. – insediamento di Trento, fraz. Gardolo, loc. Roncafort, via Innsbruck, 24.
Modifica dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di messa in riserva con eventuale accorpamento (operazioni di recupero R13 e R12) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi e triturazione (operazione di recupero R12) di rifiuti cartacei non pericolosi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista la propria determinazione n. 50 di data 24 febbraio 2015 con la quale la ditta Activa Servizi Ambientali S.r.l. (in seguito Ditta), con sede legale in Trento, fraz. Gardolo, via Graz, 12, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (in seguito T.U.L.P.) e per gli effetti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio dell'attività di messa in riserva (operazione di recupero R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, con eventuale accorpamento di rifiuti con medesimo codice CER e, per i rifiuti pericolosi, con medesime caratteristiche di pericolosità (operazione di recupero R12), per un totale di 2.500 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi e di 1.500 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi, presso la propria sede operativa sita in Trento, fraz. Gardolo, loc. Roncafort, via Innsbruck, 24, sulla p.ed. 1896, p.m. 30, in C.C. Gardolo, in un magazzino facente parte di una struttura multipiano;

vista la domanda presentata dalla Ditta in data 17 settembre 2015, ns. prot. n. 473979, così come integrata in data 15 ottobre 2015, ns. prot. n. 525560, e in data 22 ottobre 2015, ns. prot. n. 541058, volta a conseguire le seguenti modifiche della sopra citata determinazione:

- autorizzazione all'operazione di triturazione (operazione di recupero R12) dei rifiuti cartacei individuati dai codici CER 15.01.01 *"imballaggi in carta e cartone"* e 20.01.01 *"carta e cartone"*, per un totale di 80 tonnellate/anno, senza modificare i quantitativi di stoccaggio autorizzati nelle singole aree; la triturazione, effettuata con apparecchi distruggi documenti secondo la normativa EN DIN 32757-1, è finalizzata a distruggere documenti riservati;
- riorganizzazione della disposizione delle aree di stoccaggio e recupero, in riferimento alla planimetria trasmessa in data 15 ottobre 2015, ns. prot. n. 525560, denominata *"Planimetria generale stoccaggio rifiuti"* (di seguito *"Planimetria"*), aggiornata al 14 ottobre 2015, con l'inserimento della nuova area denominata *"R12 – Triturazione e Confezionamento"* sulla quale viene effettuata la triturazione dei documenti e l'inserimento di due nuove aree di stoccaggio sulla rampa e di fianco alla rampa di accesso;

preso atto che le due nuove aree di stoccaggio sopra citate sono pavimentate in *"battuto di cemento e la struttura è dotata di pareti laterali realizzate in calcestruzzo ed è dotata di copertura su tutta la superficie"*;

visto che le attività che la Ditta è attualmente autorizzata ad effettuare consistono in:

1. messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi all'interno del capannone; in particolare, in riferimento alla *"Planimetria"*, l'attività viene effettuata nelle seguenti aree:
   - *"Area A"*: destinata allo stoccaggio di rifiuti solidi pericolosi;
   - *"Area B"*: destinata allo stoccaggio di rifiuti solidi non pericolosi;
   - *"Area C"*: destinata allo stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi;
   - *"Area D"*: destinata allo stoccaggio di rifiuti liquidi non pericolosi;
2. accorpamento di rifiuti non pericolosi individuati dal medesimo codice CER e di rifiuti pericolosi con medesimo codice CER e medesime caratteristiche di pericolosità (operazione di recupero R12) per *"facilitare il loro recupero in condizioni di maggiore sicurezza ed efficacia"* e per l'ottimizzazione dei trasporti; tale attività viene svolta nell'area indicata in *"Planimetria"* come *"Area per accorpamento rifiuti – R12"* e consiste in:
   - conferimento dei rifiuti con stesso codice CER;
   - rimozione dell'imballo realizzato dal produttore;
   - accorpamento e preparazione del carico;

- caricamento su mezzo autorizzato per il trasporto e conferimento presso centri autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

atteso che con il termine *accorpamento* (o *travaso* nel caso in cui i rifiuti siano allo stato liquido) si intende il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse classi di pericolosità, e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di stoccaggio (nel caso specifico messa in riserva – R13);

considerato tuttavia che l'attività di *accorpamento* (o *travaso*) descritta dalla Ditta, che prevede operazioni di disimballaggio, svuotamento di confezioni originarie predisposte dal produttore e formazione di nuove composizioni di carico, può essere correttamente identificata con l'attività di recupero R12, pur non comportando modifiche del codice CER, dal momento che tale attività prevede la manipolazione dei rifiuti e genera altre tipologie di rifiuti (ad esempio gli imballaggi rimossi);

ritenuto pertanto di poter autorizzare la suddetta attività di *accorpamento* (o *travaso*), come descritta dalla Ditta (operazione di recupero R12), tra rifiuti individuati dal medesimo codice CER, purché i rifiuti pericolosi abbiano le medesime caratteristiche di pericolosità e purché l'attività di rimozione degli imballaggi non comporti il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio emissioni di vapori, ...);

ritenuto che l'attività di recupero dei rifiuti contraddistinti dai codici CER 15.01.01 e 20.01.01, che consiste nella *triturazione* finalizzata a distruggere documenti che contengono dati sensibili, è correttamente identificabile con l'attività di recupero R12;

considerato inoltre che l'attività di *triturazione* che la Ditta intende effettuare è riconducibile ad una mera riduzione volumetrica del rifiuto stesso, il quale, mantenendo inalterate le proprie caratteristiche, conserva il codice CER di partenza (CER 15.01.01 o 20.01.01) anche a valle di dette operazioni di recupero;

ritenuto altresì che il rifiuto prodotto dall'attività di *triturazione* effettuata contemporaneamente sui rifiuti cartacei individuati dai CER 15.01.01 o 20.01.01 deve essere codificato con il codice CER 19.12.01 *"carta e cartone"*, in quanto i rifiuti di partenza non sono più distinguibili tra loro;

considerato che, fintanto che l'impianto in oggetto non sarà accreditato presso il Centro di Coordinamento RAEE, la Ditta non potrà ricevere rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici provenienti da un centro già accreditato presso il CdC RAEE stesso, in quanto, una volta entrati in questa filiera, il Sistema Collettivo ha l'obbligo di continuare a gestire tali rifiuti presso impianti già accreditati;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2779 di data 3 novembre 2011, recante *"Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. e art. 11 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m. - valutazione dell'impatto ambientale concernente il progetto di massima: "Sviluppo e potenziamento dell'area interportuale di Trento in località Roncafort""*, che stabilisce alcune prescrizioni per le attività che si svolgono nell'area interportuale;

visto l'articolo 67-bis del T.U.L.P., e in particolare i commi 1, 8 e 8-bis, del T.U.L.P, il quale stabilisce, tra l'altro, che alle attività di recupero dei rifiuti indicate alla lettera R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sottoposte ad autorizzazione ordinaria ai sensi

dell'articolo 84 dello stesso T.U.L.P., non si applica la disciplina sulla localizzazione mediante i piani di cui all'articolo 65 e i procedimenti di cui allo stesso articolo 67-bis del citato T.U.L.P.;

visto inoltre il capitolo 3.5, lettera f, del primo aggiornamento del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 4526 di data 9 maggio 1997, il quale stabilisce che "*le attività di trattamento di rifiuti non pericolosi ai fini del recupero e/o riutilizzo degli stessi, diversi dall'incenerimento, con potenzialità inferiore a 35.000 t/anno*" possono essere esercitate anche in siti non previsti dal Piano stesso "*in quanto per loro natura siano compatibili con le destinazioni urbanistiche delle zone interessate (...)*";

preso atto che le attività di triturazione e accorpamento (operazioni di recupero R12) che la Ditta intende effettuare sui rifiuti non pericolosi, secondo le modalità indicate nella suddetta relazione tecnica, riguardano un quantitativo inferiore alle 35.000 t/anno;

visto il Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004 e in particolare i capitoli 4.4 *"individuazione delle aree non idonee"* e 4.5 *"individuazione delle aree idonee"*, che stabiliscono i criteri nel rispetto dei quali non è necessaria la preventiva localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi nel piano di settore;

rilevato in particolare che il capitolo 4.5 sopra richiamato stabilisce che nelle aree considerate idonee sono comunque ammessi gli impianti di deposito preliminare e di messa in riserva (operazioni di smaltimento D15 e di recupero R13) di rifiuti prodotti da terzi;

visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Trento in data 29 settembre 2014 il quale attesta che il centro di stoccaggio in oggetto ricade in un'area che il Piano Regolatore Generale destina in gran parte a *"Zona D10: interportuale"* e in minima parte a *"Zona F2: destinata alla viabilità"* e *"non è soggetta a tutela ambientale"*;

considerato che il suddetto Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi indica al capitolo 3.2 che la gestione degli impianti di trattamento di detti rifiuti deve avvenire, tra l'altro, come di seguito riportato:

- adozione di criteri costruttivi e gestionali in base ai quali i rifiuti pericolosi siano stoccati separatamente dagli altri in contenitori stagni atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto; i contenitori devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti;
- la superficie disponibile per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere almeno pari a 1 m^2 per ogni tonnellata di rifiuto;
- adozione di modalità di movimentazione dei rifiuti pericolosi tali da impedire ogni forma di contaminazione;
- adozione di criteri di gestione dei rifiuti che assicurino un'adeguata protezione nei confronti di perdite, anche di piccola entità, o di spandimenti di rifiuti pericolosi liquidi (ad esempio sistemi di impermeabilizzazione e di copertura delle aree interessate dalle attività di cui trattasi, bacini di contenimento, sistemi di convogliamento e raccolta liquidi);
- valutazione delle emissioni prodotte ed adozione di idonei sistemi di captazione e abbattimento delle stesse, in funzione dell'attività svolta;
- adozione di procedure e di modalità di gestione degli impianti, ad esempio mediante la predisposizione di manuali operativi e di guide tecniche, che diano sufficienti garanzie in ordine alla sicurezza, alla necessità di prevenire incidenti e infortuni, alla conoscenza delle misure da adottare in caso di guasti o eventi incidentali, alla tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente;

vista la relazione tecnica trasmessa in data 2 ottobre 2014, ns. prot. n. 523845, atta a dimostrare la compatibilità e l'idoneità dell'area con le attività che la Ditta intende esercitare, nonché il rispetto dei suddetti criteri stabiliti dal Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi;

considerato in particolare che:
- le attività di gestione dei rifiuti avvengono tutte all'interno del capannone pavimentato in calcestruzzo lisciato al quarzo;
- la Ditta afferma che *"eventuali sversamenti (...) possono essere facilmente raccolti con idonei materiali assorbenti"*;

ritenuto inoltre che le attività di accorpamento R12 che la Ditta effettua sui rifiuti pericolosi, secondo le modalità indicate nella suddetta relazione tecnica, si possono assimilare di fatto ad un'attività di stoccaggio;

ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, che relativamente alle attività di recupero R12 non sia stato necessario localizzare l'impianto in parola all'interno del Piano stesso, poiché le attività esercitate sono compatibili con la destinazione urbanistica della zona interessata all'installazione dell'impianto e il progetto presentato è coerente con le prescrizioni e le normative di pianificazione urbanistica e di tutela ambientale e del territorio, nonché con il Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi;

visto che l'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, come integrato con le disposizioni del decreto ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015, stabilisce che le attività di recupero R13 e R12 non sono da assoggettare a procedura di verifica né di valutazione dell'impatto ambientale;

visto e fatto salvo anche per il presente provvedimento il parere rilasciato per le vie brevi dall'Ufficio per le Valutazioni ambientali in data 13 novembre 2014, il quale riferisce che *"per quanto riguarda le procedure di verifica ambientale, il progetto non rientra tra le tipologie di cui all'allegato A del regolamento di esecuzione della l.p. n. 28/88 in materia di VIA e dunque non è da assoggettare alla citata procedura. Per quanto riguarda la localizzazione nel piano di settore si comunica quanto segue. Il capannone nel quale verranno effettuate le operazioni di trattamento rifiuti si trova in area industriale. Il PUP ed il PGUAP non rilevano alcun vincolo. La relazione progettuale fa una disanima dell'idoneità del sito secondo i criteri definiti nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti – stralcio rifiuti pericolosi (2004). Ciò premesso si comunica che l'impianto non necessita di una localizzazione nel piano di settore ai sensi degli artt. 66 e 67 bis del TULP, in quanto l'area risulta coerente con i criteri localizzativi previsti dal capitolo 4.5 del citato Piano – stralcio rifiuti pericolosi e, per quanto riguarda il recupero dei rifiuti non pericolosi, l'impianto rientra nelle condizioni derogatorie di cui al punto f), del capitolo 3.5 del primo aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti (1997)"*;

visto il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"*, che ha apportato alcune modifiche al Titolo III-bis della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 in materia di Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA);

visto in particolare che l'articolo 26 del suddetto D.Lgs. 46/2014 stabilisce nuove categorie di attività soggette all'AIA e al punto 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 inserisce l'attività di *"accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti"*;

visto che nella relazione tecnica trasmessa in data 2 ottobre 2014, ns. prot. n. 523845, Ditta afferma che *"il deposito dei rifiuti pericolosi non risulta soggetto alle norme AIA (..)"*;

rilevato che la Ditta non intende pertanto superare lo stoccaggio istantaneo di 50 tonnellate di rifiuti pericolosi secondo quanto stabilito al punto 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 che individua le soglie di assoggettabilità degli impianti all'AIA;

vista la deliberazione n. 206 del 23 luglio 1986 della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, recante *"Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi"*, la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio di impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 154,94 per m^3 di rifiuto stoccato, con un minimo di € 516,45;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante *"Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti"*, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;

vista la fideiussione n. 0006036 di data 20 novembre 2014 (ns. prot. n. 625427, di data 25 novembre 2014), emessa dalla Cassa Rurale Lavis – Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo, con sede in Lavis (TN), via Rosmini, 61, per conto della Ditta a favore della Provincia Autonoma di Trento, per l'ammontare di € 32.795,14, di cui € 25.822,84 per la messa in riserva con eventuale accorpamento di rifiuti non pericolosi (operazioni di recupero R13 e R12) e € 6.972,3 per lo stoccaggio con eventuale accorpamento di 45 m^3 di rifiuti pericolosi (operazioni di recupero R13 e R12);

visto l'atto integrativo della suddetta fideiussione di data 9 ottobre 2015 (ns. prot. n. 525560, di data 15 ottobre 2015), così come perfezionato in data 22 ottobre 2015, ns. prot. n. 541058, con il quale la sopra citata Cassa Rurale Lavis – Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo prende atto della nuova attività di *triturazione* R12 di rifiuti cartacei e conferma la validità di *"tutte le clausole e condizioni"* contenute nella suddetta fideiussione;

ritenuti la fideiussione in parola e il relativo atto integrativo conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

esaminati gli atti istruttori e la documentazione riguardante l'idoneità tecnico-economica della Ditta;

considerato pertanto di poter procedere alla modifica dell'autorizzazione così come richiesto dalla Ditta nella domanda di data 17 settembre 2015, ns. prot. n. 473979, così come integrata in data 15 ottobre 2015, ns. prot. n. 525560, e 22 ottobre 2015, ns. prot. n. 541058;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante *"Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"*;

vista la parte III del T.U.L.P., approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., ed in particolare gli articoli 65, 66, 67bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell'art. 102 bis;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante *"Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9"*;

visto il D.P.P. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg., recante *"Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19"*;

visto il D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

determina

1) di modificare la propria determinazione n. 50 di data 24 febbraio 2015 con la quale la ditta Activa Servizi Ambientali S.r.l., con sede legale in Trento, fraz. Gardolo, via Graz, 12, rappresentata legalmente dal sig. Luigi Balestra, nato a Trento il 9 novembre 1982 e residente in Trento, via Marzola, 22, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'esercizio dell'attività messa in riserva (operazione di recupero R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, con eventuale accorpamento di rifiuti con medesimo codice CER e, per i rifiuti pericolosi, con medesime caratteristiche di pericolosità (operazione di recupero R12), con l'inserimento dell'attività di triturazione dei rifiuti cartacei (operazione di recupero R12), **per un totale di 2.500 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi e di 1.500 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi,** così come indicati nelle tabelle che seguono, per le finalità ed i quantitativi massimi ivi specificati, presso la propria sede operativa sita in Trento, fraz. Gardolo, loc. Roncafort, via Innsbruck, 24, sulla p.ed. 1896, p.m. 30, in C.C. Gardolo, secondo quanto richiesto dalla Ditta nella domanda di data 17 settembre 2015, ns. prot. n. 473979, così come integrata in data 15 ottobre 2015, ns. prot. n. 525560, e in data 22 ottobre 2015, ns. prot. n. 541058:

"Area A": **rifiuti pericolosi solidi:**
- quantitativo massimo stoccabile: **1.000 t/anno**;
- capacità massima istantanea dello stoccaggio: **25 m^3**.

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite: R12 e R13)	Stato fisico	Tipo di stoccaggio
08.03.17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	1-2	2-3-4-5-6
12.01.12*	cere e grassi esauriti	1-2	2-3-4-5-6
15.01.10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contenenti tali sostanze	1-2	2-3-4-5-6
15.01.11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	1-2	2-3-4-5-6
15.02.02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	1-2	2-3-4-5-6
16.01.21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	1-2	2-3-4-5-6
16.02.09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	1-2	2-3-4-5-6
16.02.10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	1-2	2-3-4-5-6
16.02.11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	1-2	2-3-4-5-6
16.02.13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	1-2	2-3-4-5-6
16.02.15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	1-2	2-3-4-5-6
16.06.01*	batterie al piombo	1-2	2-3-4-5-6
16.06.02*	batterie al nichel-cadmio	1-2	2-3-4-5-6
16.06.03*	batterie contenenti mercurio	1-2	2-3-4-5-6
17.06.03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	1-2	2-3-4-5-6
18.01.03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	1-2	2-3-4-5-6
18.01.06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	1-2	2-3-4-5-6
18.01.08*	medicinali citotossici e citostatici	1-2	2-3-4-5-6
18.01.10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	1-2	2-3-4-5-6
18.02.02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	1-2	2-3-4-5-6
18.02.05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	1-2	2-3-4-5-6
18.02.07*	medicinali citotossici e citostatici	1-2	2-3-4-5-6
19.12.06*	legno contenente sostanze pericolose	1-2	2-3-4-5-6
20.01.19*	pesticidi	1-2	2-3-4-5-6
20.01.21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	1-2	2-3-4-5-6
20.01.23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	1-2	2-3-4-5-6
20.01.33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	1-2	2-3-4-5-6
20.01.35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	1-2	2-3-4-5-6
20.01.37*	legno, contenente sostanze pericolose	1-2	2-3-4-5-6

"Area B": **rifiuti non pericolosi solidi:**
- quantitativo massimo stoccabile: **2.000 t/anno;**
- capacità massima istantanea dello stoccaggio: **75 m^3.**

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite: R12 e R13)	Stato fisico	Tipo di stoccaggio
08.03.18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	1-2	2-3-4-5-6
08.04.10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	1-2	2-3-4-5-6
09.01.07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	1-2	2-3-4-5-6
09.01.08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	1-2	2-3-4-5-6
10.01.01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	1-2	2-3-4-5-6
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	1-2	2-3-4-5-6
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	1-2	2-3-4-5-6
12.01.04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	1-2	2-3-4-5-6
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici	1-2	2-3-4-5-6
12.01.17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	1-2	2-3-4-5-6
15.01.01	imballaggi in carta e cartone	1-2	2-3-4-5-6
15.01.02	imballaggi in plastica	1-2	2-3-4-5-6
15.01.03	imballaggi in legno	1-2	2-3-4-5-6
15.01.04	imballaggi metallici	1-2	2-3-4-5-6
15.01.06	imballaggi in materiali misti	1-2	2-3-4-5-6
15.01.07	imballaggi in vetro	1-2	2-3-4-5-6
15.01.09	imballaggi in materia tessile	1-2	2-3-4-5-6
15.02.03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	1-2	2-3-4-5-6
16.01.03	pneumatici fuori uso	1-2	2-3-4-5-6
16.01.17	metalli ferrosi	1-2	2-3-4-5-6
16.01.18	metalli non ferrosi	1-2	2-3-4-5-6
16.01.19	plastica	1-2	2-3-4-5-6
16.01.20	vetro	1-2	2-3-4-5-6
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	1-2	2-3-4-5-6
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	1-2	2-3-4-5-6
16.03.04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	1-2	2-3-4-5-6
16.06.04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	1-2	2-3-4-5-6
16.06.05	altre batterie ed accumulatori	1-2	2-3-4-5-6
17.01.01	cemento	1-2	2-3-4-5-6
17.01.02	mattoni	1-2	2-3-4-5-6
17.01.03	mattonelle e ceramiche	1-2	2-3-4-5-6
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	1-2	2-3-4-5-6
17.02.01	legno	1-2	2-3-4-5-6
17.02.02	vetro	1-2	2-3-4-5-6
17.02.03	plastica	1-2	2-3-4-5-6
17.04.01	rame, bronzo, ottone	1-2	2-3-4-5-6
17.04.02	alluminio	1-2	2-3-4-5-6
17.04.05	ferro e acciaio	1-2	2-3-4-5-6
17.04.07	metalli misti	1-2	2-3-4-5-6
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	1-2	2-3-4-5-6
17.06.04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	1-2	2-3-4-5-6
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	1-2	2-3-4-5-6
18.01.01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	1-2	2-3-4-5-6

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite: R12 e R13)	Stato fisico	Tipo di stoccaggio
18.01.02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	1-2	2-3-4-5-6
18.01.04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	1-2	2-3-4-5-6
18.01.09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	1-2	2-3-4-5-6
18.02.01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	1-2	2-3-4-5-6
18.02.03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	1-2	2-3-4-5-6
18.02.06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	1-2	2-3-4-5-6
18.02.08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	1-2	2-3-4-5-6
19.01.12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	1-2	2-3-4-5-6
19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	1-2	2-3-4-5-6
19.12.01	carta e cartone	1-2	2-3-4-5-6
19.12.02	metalli ferrosi	1-2	2-3-4-5-6
19.12.03	metalli non ferrosi	1-2	2-3-4-5-6
19.12.04	plastica e gomma	1-2	2-3-4-5-6
19.12.05	vetro	1-2	2-3-4-5-6
19.12.07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	1-2	2-3-4-5-6
20.01.01	carta e cartone	1-2	2-3-4-5-6
20.01.02	vetro	1-2	2-3-4-5-6
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	1-2	2-3-4-5-6
20.01.10	abbigliamento	1-2	2-3-4-5-6
20.01.11	prodotti tessili	1-2	2-3-4-5-6
20.01.32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	1-2	2-3-4-5-6
20.01.34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	1-2	2-3-4-5-6
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	1-2	2-3-4-5-6
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	1-2	2-3-4-5-6
20.01.39	plastica	1-2	2-3-4-5-6
20.01.40	metallo	1-2	2-3-4-5-6
20.01.41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	1-2	2-3-4-5-6
20.02.01	rifiuti biodegradabili	1-2	2-3-4-5-6
20.02.02	terra e roccia	1-2	2-3-4-5-6
20.02.03	altri rifiuti non biodegradabili	1-2	2-3-4-5-6
20.03.01	rifiuti urbani non differenziati	1-2	2-3-4-5-6
20.03.03	residui della pulizia stradale	1-2	2-3-4-5-6
20.03.07	rifiuti ingombranti	1-2	2-3-4-5-6

"Area C": **rifiuti pericolosi liquidi:**
- quantitativo massimo stoccabile: **500 t/anno**;
- capacità massima istantanea dello stoccaggio: **20 m^3**.

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite: R12 e R13)	Stato fisico	Tipo di stoccaggio
06.01.01*	acido solforico ed acido solforoso	3-4	3-4-6
06.01.02*	acido cloridrico	3-4	3-4-6
06.01.03*	acido fluoridrico	3-4	3-4-6
06.01.04*	acido fosforico e fosforoso	3-4	3-4-6
06.01.05*	acido nitrico e acido nitroso	3-4	3-4-6
07.01.04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	3-4	3-4-6
07.03.10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	3-4	3-4-6
07.07.04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	3-4	3-4-6
08.01.11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	3-4	3-4-6
08.01.21*	residui di vernici o di sverniciatori	3-4	3-4-6
08.03.12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	3-4	3-4-6
08.04.09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	3-4	3-4-6
09.01.02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	3-4	3-4-6
09.01.05*	soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio	3-4	3-4-6
12.01.09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	3-4	3-4-6
13.01.13*	altri oli per circuiti idraulici	3-4	3-4-6
13.02.05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	3-4	3-4-6
13.08.02*	altre emulsioni	3-4	3-4-6
14.06.03*	altri solventi e miscele di solventi	3-4	3-4-6
18.01.06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	3-4	3-4-6
18.01.08*	medicinali citotossici e citostatici	3-4	3-4-6
20.01.13*	solventi	3-4	3-4-6
20.01.14*	acidi	3-4	3-4-6
20.01.15*	sostanze alcaline	3-4	3-4-6
20.01.17*	prodotti fotochimici	3-4	3-4-6
20.01.19*	pesticidi	3-4	3-4-6
20.01.27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	3-4	3-4-6
20.01.29*	detergenti contenenti sostanze pericolose	3-4	3-4-6
20.01.31*	medicinali citotossici e citostatici	3-4	3-4-6

***"Area D"*: rifiuti non pericolosi liquidi:** - quantitativo massimo stoccabile: **500 t/anno**; - capacità massima istantanea dello stoccaggio: **20 m^3**.

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite: R12 e R13)	Stato fisico	Tipo di stoccaggio
08.01.12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	3-4	3-4-6
08.03.13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	3-4	3-4-6
08.04.16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	3-4	3-4-6
16.10.02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	3-4	3-4-6
18.01.02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	3-4	3-4-6
18.01.04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	3-4	3-4-6
18.01.07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	3-4	3-4-6
18.01.09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	3-4	3-4-6
18.02.03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	3-4	3-4-6
18.02.06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	3-4	3-4-6
18.02.08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	3-4	3-4-6
20.01.28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	3-4	3-4-6
20.01.30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	3-4	3-4-6
20.01.32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	3-4	3-4-6

Legenda:

STATO FISICO	CODICE
Solido pulverulento	1
Solido non pulverulento	2
Fangoso palabile	3
Liquido	4

TIPO DI STOCCAGGIO	CODICE
Platea per cumuli	1
Sacchi	2
Fusti	3
Cisternette	4
Casse	5
Altri contenitori mobili	6

"Area R12 – Triturazione e Confezionamento": **rifiuti non pericolosi solidi:**
- quantitativo massimo di triturazione: **80 t/anno** (quantitativo compreso nelle 2.000 t/anno dell'*"Area B"*);
- capacità massima istantanea dello stoccaggio: volume compreso nei 75 m^3 dell'*"Area B"*.

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima triturata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
15.01.01 20.01.01	**Provenienza**: attività produttive, raccolta differenziata da RU, CRM e/o CRZ e altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private, attività di servizio. **Caratteristiche del rifiuto:** da cartaccia derivante da raccolta differenziata, carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.	**80** (quantità compresa nelle 2.000 t/anno dell'*"Area B")*	Messa in riserva di rifiuti da effettuarsi nella sopra citata zona di stoccaggio denominata *"Area B"* (**operazione di recupero R13**), secondo la dislocazione logistica riportata in *"Planimetria"*, eventuale *accorpamento* (**operazioni di recupero R12**), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006 o ai trattamenti di seguito specificati. *Triturazione* dei rifiuti (**operazione di recupero R12**) effettuata con apparecchi distruggi documenti secondo la normativa EN DIN 32757-1, finalizzata alla distruzione di documenti riservati da conferire ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.

2) di concedere alla Ditta di poter interscambiare, in base alle esigenze gestionali, la posizione dei contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti autorizzati all'interno delle singole aree; è comunque vietato scambiare la posizione di un contenitore di rifiuti non pericolosi con uno di rifiuti pericolosi, a meno che non vengano prese le opportune precauzioni relative alla gestione dei rifiuti pericolosi: in tale caso è necessaria una comunicazione preventiva al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

3) di prescrivere che la conduzione dell'impianto e la gestione dell'attività di stoccaggio e accorpamento devono avvenire come segue:
   a) nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
   b) nel rispetto di quanto indicato dal Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;
   c) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2779 di data 3 novembre 2011 relativa alle attività che si svolgono nell'area interportuale;
   d) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
   e) l'organizzazione impiantistica, la dislocazione delle aree dedicate allo stoccaggio ed all'eventuale accorpamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e l'area destinata alla triturazione devono essere gestite in conformità alla *"Planimetria"* trasmessa in data 15 ottobre 2015, ns. prot. n. 525560, e allegata alla presente determinazione;
   f) la classificazione dei rifiuti deve essere **effettuata dal produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

g) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) e dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161 (rifiuti pericolosi);

h) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni stabilite dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati;

i) la zona adibita allo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti deve essere in pavimentazione impermeabile;

j) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;

k) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici e la zona di conferimento rifiuti devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;

l) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, ...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);

m) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata (R12 o R13); detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;

n) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

o) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di più tipologie di rifiuti, deve essere evitata la simultanea presenza di tipologie non omogenee, ovvero devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mischiarsi;

p) è vietato costituire stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;

q) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;

r) l'accorpamento di rifiuti pericolosi può avvenire soltanto tra rifiuti aventi le medesime caratteristiche di pericolosità e il medesimo codice CER;

s) l'attività di rimozione degli imballaggi non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio emissioni di vapori, ...);

t) la superficie disponibile per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere almeno pari a 1 m^2 per ogni tonnellata di rifiuto;

u) i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:

- di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del contenitore ovvero, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei contenitori;
- di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;

v) la dislocazione dei contenitori/cisterne all'interno dei bacini di contenimento e dei rifiuti depositati all'interno degli stessi deve sempre avvenire con modalità tali da non pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire costantemente l'ispezionabilità dello stoccaggio;

w) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

x) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non sono destinati ad essere reimpiegati per la stessa categoria di rifiuto devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati al nuovo utilizzo; in ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi;

y) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;

z) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;

aa) il posizionamento dei rifiuti sugli scaffali deve avvenire distribuendo uniformemente i carichi e nel rispetto delle portate massime ammissibili; le indicazioni circa i carichi massimi ammessi devono essere riportate in posizione ben visibile;

bb) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dall'operazione di accorpamento (ad esempio gli imballaggi rimossi o i rifiuti che erroneamente sono stati inseriti dai produttori nelle confezioni e che quindi costituiscono delle impurezze da eliminare) devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per:
- i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.xx;
- le batterie, pile, accumulatori, ... eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 16.06.xx;
- i componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 16.02.xx;

cc) i rifiuti di cui alla precedente lettera bb) e quelli eventualmente prodotti dalla gestione dell'impianto devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006

ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere ottenuta specifica autorizzazione comunale;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

dd) al termine delle operazioni di accorpamento e triturazione deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;

ee) i rifiuti cartacei che vengono sottoposti per singolo codice CER all'operazione di *triturazione*, devono mantenere il codice CER di partenza (CER 15.01.01 o 20.01.01) anche a valle di detta operazione di recupero;

ff) il rifiuto ottenuto a valle delle operazioni di *triturazione* effettuate sui rifiuti cartacei messi insieme nel trituratore deve essere codificato con il codice CER 19.12.01, in quanto i rifiuti così ottenuti non sono più distinguibili tra loro;

gg) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;

hh) fintanto che l'impianto in oggetto non sarà accreditato presso il Centro di Coordinamento RAEE, la Ditta non potrà ricevere rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici provenienti da un centro già accreditato presso il CdC RAEE stesso;

ii) la gestione dei rifiuti contenenti amianto o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;

jj) lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire con modalità tali da garantire sin dal loro ricevimento il rispetto delle modalità di confezionamento e imballaggio previste dalla vigente normativa di settore; in particolare i rifiuti sanitari sterilizzati devono giungere allo stoccaggio in appositi imballaggi a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile *"Rifiuti sanitari sterilizzati"* alla quale deve essere aggiunta la data di sterilizzazione; **è vietata qualsiasi operazione di disimballaggio sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**;

kk) è vietata qualsiasi operazione di bonifica, smontaggio o recupero di materia dei rifiuti tenuti in stoccaggio;

ll) è vietata la sosta nelle aree esterne degli automezzi carichi di rifiuti pericolosi;

mm) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;

nn) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni di polveri e rumorose;

oo) la pavimentazione dei depositi deve essere mantenuta in continua efficienza;

pp) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;

qq) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

4) di prescrivere che eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e accorpamento e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

5) di raccomandare al titolare della presente autorizzazione l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:
   a) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
   b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
   c) alla redazione e conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
   d) all'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTRI" (D.M. 18 febbraio 2011, n. 52);
   e) alla comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;

6) di prescrivere che il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;

7) di stabilire che la scadenza della presente autorizzazione è la medesima della propria determinazione n. 50 di data 24 febbraio 2015, vale a dire **28 novembre 2024**, e potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato da inoltrarsi almeno 180 giorni prima della scadenza;

8) di revocare, a decorrere dalla data della presente autorizzazione, la propria determinazione n. 50 di data 24 febbraio 2015, in quanto le operazioni ivi autorizzate sono ricomprese nel presente provvedimento;

9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

10) di avvertire che il presente provvedimento può essere soggetto a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

11) di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dall'atto di fideiussione n. 0006036 di data 20 novembre 2014, e dall'atto integrativo di fideiussione di data 9 ottobre 2015, così come perfezionato in data 22 ottobre 2015, prestato dalla Cassa Rurale Lavis – Valle di

Cembra Banca di Credito Cooperativo, con sede in Lavis (TN), via Rosmini, 61, a favore della Provincia Autonoma di Trento e per conto della Ditta fino alla concorrenza di € 32.795,14;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Activa Servizi Ambientali S.r.l. e, per conoscenza, al Comune di Trento e all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

13) di avvertire, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

IL DIRIGENTE
- ing. Giancarlo Anderle -

SG/om

Allegato: *"Planimetria generale stoccaggio rifiuti"*.
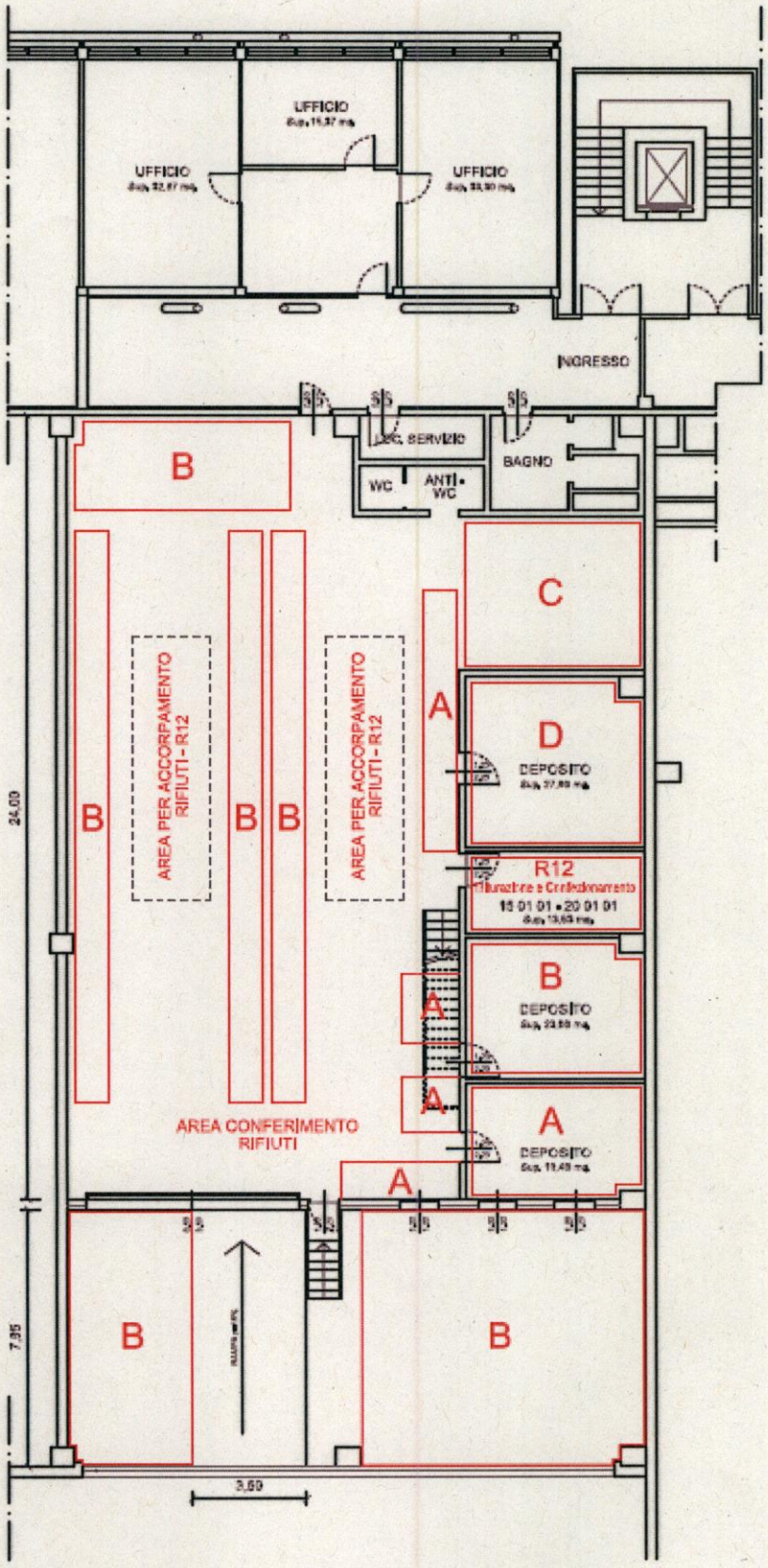
Planimetria generale stoccaggio rifiuti